

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**  
**PESCHIERA DEL GARDA (VR)**

Imposta di bollo  
assolta con  
pagamento di F24

**N. 742** di Prot. Contr. firmato digitalmente

**CONTRATTO**

avente ad oggetto il servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'esecuzione dei lavori per la ridefinizione delle aree di sosta Caboto Nord e Caboto Sud in Comune di Garda (VR)

CODICE CIG N. **BB0997F018** e CODICE CUP N. **J24H26000110005**

**tra**

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** con sigla AGS SpA (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3/1 del 14/01/2026 e procure notarili stipulate in data 31.07.2017, 11.12.2018 e 07.09.2021, per brevità "AGS";

**e**

**PROGETTI SERVIZI VERONA SRL** con sigla P.S.V. S.R.L. (partiva Iva e Codice fiscale 03085450231) con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 131, cap. 37138 a Verona in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Leoncini Claudio nato a Firenze il 10.04.1959, per brevità "operatore economico" o "PSV".

**Premesso che:**

- a seguito degli accordi intercorsi nell'ambito della convenzione in essere tra il Comune di Garda ed AGS inerente la gestione del sistema della sosta tariffata sul territorio comunale (approvata con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Garda n.16 del 30.05.2022), è stata richiesta dal Comune di Garda, la progettazione per la realizzazione delle opere di riqualificazione dell'area di sosta denominata Caboto nel Comune di Garda individuando le soluzioni tecniche per la realizzazione di due aree di parcheggio con barriere di accesso-uscita;
- è stato comunicato allo studio in intestazione l'affidamento del servizio e, pertanto, al medesimo è stato inviato ordine formale;
- il possesso dei requisiti dell'operatore economico è stato verificato con esito positivo; la validità del presente contratto è, in ogni caso condizionata al mantenimento dei requisiti richiesti ed al buon esito delle verifiche;
- Il professionista referente della DL è individuato nell'ing. Silvano Rossato;
- il responsabile unico del progetto è il Geom. Alessandro Savoia del Comune di Garda.

**Tutto ciò premesso le parti**

**convengono e stipulano quanto segue**

**ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta economica/preventivo presentati dall'operatore economico prot. n.0020/26/off/mq del 2/3/2026;

2. ordine;

## **ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'OPERATORE ECONOMICO**

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'operatore economico elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC [amministrazione@pec.psvsrl.com](mailto:amministrazione@pec.psvsrl.com)

2. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

3. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

## **ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida Studio Progetti Servizi Verona s.r.l. con sigla PSV S.r.l., che accetta senza riserva, il servizio oggetto di contratto, così come meglio descritta nell'offerta, che è da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono:

- Progettazione Esecutiva;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- Direzione Lavori;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Le attività saranno conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Detto personale di studio si occuperà di tutte le attività previste dall'articolo 2 dell'Allegato II.14 al d.lgs 36/2023 e risponderà direttamente al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori dovrà tempestivamente segnalare al RUP ogni inadempimento di detto personale ed ogni contestazione con esso sorta per mantenere una effettiva sinergia tra le parti.

#### **ARTICOLO 4 – DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'affidamento del servizio in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza dell'offerta economica presentata e ogni altro documento costituente *lex specialis* dell'affidamento.
2. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'operatore economico dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.
3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) Offerta presentata dall'operatore economico.
4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.
5. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

#### **ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 14.000,00 (quattordicimila euro), oltre ad € 560,00 per cassa previdenziale.

Tale importo, al netto di IVA, verrà corrisposto da AGS all'operatore economico, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

2. La definitiva entità dell'onorario spettante in ragione di quanto previsto nel presente atto verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, saranno compensate secondo le modalità di seguito indicate, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti, tenuto conto del ribasso offerto per la prestazione principale.

4. Il corrispettivo sarà adeguato esclusivamente nei seguenti casi:

- affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;
- redazione di varianti di cui all'art. 120, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. preventivamente autorizzate dal committente, con riferimento all'importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa),
- accoglimento di riserve dell'esecutore;
- somme riconosciute in sede di collaudo.

#### **ARTICOLO 6 – PAGAMENTI**

1. L'importo sarà riconosciuto nella misura del 90% (novanta per cento) durante l'esecuzione dei lavori, sulla base dei singoli stati di

avanzamento, ed il residuo 10% (dieci per cento) verrà riconosciuto dopo l'emissione dell'atto di collaudo.

2. L'IVA applicata per tale tipologia di appalto è pari al 22%.

3. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (Sdl). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRRIA0**.

4. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'operatore economico a sospendere la fornitura.

5. Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà obbligatoriamente riportare le seguenti indicazioni:

**OGGETTO:** Ordine di intervento/ordine di servizio

**CODICE CIG** N. BB0997F018

**CODICE CUP** N. J24H26000110005

**SOGGETTO REALIZZATORE:** Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

6. Ogni pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'operatore economico e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'operatore economico, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

8. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

#### **ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI**

Non applicabile.

#### **ARTICOLO 8 – PAGAMENTI A SALDO**

1. L'importo contrattuale è pagato entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.
2. Il pagamento dell'ultima fattura a saldo del servizio non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

#### **ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'operatore economico, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A.,

dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'operatore economico è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'operatore economico si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'operatore economico si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'operatore economico si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di

tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

#### **ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

1. L'operatore economico si impegna altresì:

a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento del servizio di direzione lavori e gli ulteriori servizi affidati, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'espletamento dei servizi, con le modalità previste dal presente contratto e dagli elaborati allegati;

c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'espletamento dei servizi;

d. a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'espletamento dei servizi e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;

e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i servizi nei termini contrattualmente previsti;

f. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento del servizio;

g. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

h. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto.

2. L'operatore economico ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni ricevute.

3. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'appaltatore si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

#### **ARTICOLO 12 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI**

L'operatore economico, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

#### **ARTICOLO 13 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il termine di inizio dei servizi oggetto di contratto decorre dalla data dell'ordine, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Per il maggior tempo impiegato dall'operatore economico nell'esecuzione del servizio qualora non imputabile a fatto della stazione appaltante, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 14.

#### **ARTICOLO 14 – PENALI IN CASO DI RITARDO**

##### 1. MANCATO RISPETTO DEI TEMPI

AGS si riserva di applicare una penale pari allo 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo non giustificato, rispetto ai tempi definiti dall'offerta.

##### 2. VIZI E DIFETTI

Qualora la stazione appaltante dovesse riscontrare incongruenze rispetto a quanto descritto nell'offerta in sede di espletamento del servizio, l'operatore economico ha 15 giorni di tempo naturali

consecutivi dalla contestazione per adeguare il servizio. Trascorsi i 15 giorni l'operatore economico è tenuto al pagamento di una penale di importo allo 0,6 per mille per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'adeguamento richiesto, fino al raggiungimento del 20 % del valore del contratto.

### 3. VIOLAZIONE OBBLIGHI PARITÀ DI GENERE

Per ogni violazione riscontrata nella applicazione della disciplina sulla parità di genere si applicherà una penale pari all'1 per mille.

Per tutte le contestazioni non espressamente disciplinate nei commi precedenti, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille.

Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale, in tale caso trova applicazione l'articolo 15 relativo alla "Risoluzione del contratto".

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

### **ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle

prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'operatore economico inadempiente.

Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto, a seguito della verifica, con esito negativo, dei requisiti richiesti.

#### **ARTICOLO 16 - RECESSO**

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice.

#### **ARTICOLO 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

#### **ARTICOLO 18 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231**

1. L'operatore economico dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e

controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni

è possibile scrivere in ogni momento a [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it) o [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

## **ARTICOLO 20 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI**

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'operatore economico potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'operatore economico stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

I documenti consegnati da AGS all'operatore economico come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

Quanto espletato in esecuzione della presente procedura – affidamento diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'operatore economico si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

L'operatore economico, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta. La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

#### **ARTICOLO 21 – CONTROVERSIE**

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

#### **ARTICOLO 22 – CLAUSOLA FINALE**

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.
2. L'operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo operatore economico per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

Studio Progetti Servizi Verona Srl	Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Il legale rappresentante (dott. Leoncini Claudio)	Il Direttore Generale (ing. Carlo Alberto Voi)